

COMMISSIONE X

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO**

64.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716);	
Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializ- zati in Italia (2425) .....	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 4
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commer- cio e l'artigianato</i> .....	4
Prandini Onelio (PCI) .....	4
Serra Giuseppe (DC), <i>Relatore</i> .....	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 20,15.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione delle proposte di legge senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716); Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Cassola, Aliverti e Consoli: « Norme per l'informazione del consumatore », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990; Ferrarini, Cristoni, Vazzoler, Mazza, Artioli, Cellini, Piermartini, D'Addario e De Carli: « Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia ».

L'onorevole Serra ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Le due proposte di legge in discussione contengono norme per l'informazione del consumatore. Esse vincolano, cioè, la commercializzazione dei prodotti nel territorio nazionale all'obbligo della dicitura in lingua italiana, in relazione alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio deposi-

tato e alla sede del fabbricante, o di un importatore stabilito presso la Comunità economica europea.

L'obiettivo dei provvedimenti in discussione è quello di colmare il vuoto esistente nel settore distributivo in merito alla precisa informazione del consumatore per i prodotti diversi da quelli alimentari. Questi ultimi, infatti, risultano già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 322.

La normativa che viene proposta si integra con gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie in quanto non mira a restringere l'accesso al mercato italiano dei prodotti stranieri, ma solo a tutelare i consumatori attraverso una compiuta e completa informazione. In tale direzione si muovono anche le norme del disegno di legge comunitario del 1990 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti, in attuazione delle direttive comunitarie n. 89/995 e n. 89/996.

La proposta di legge n. 4716, già approvata dal Senato, prevede — come precedentemente detto — l'obbligo per tutti i prodotti e le confezioni posti in vendita nel territorio nazionale di riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato, e alla sede del fabbricante o di un importatore stabilito dalla Comunità economica europea. La proposta di legge in questione fa salva, con una norma specifica, la disciplina di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322, relativa all'attuazione delle direttive CEE n. 79/112 (sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale e sulla relativa pubblici-

tà) e n. 77/94 (sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).

Il comma 5 dell'articolo 1 del testo del Senato stabilisce che ai prodotti soggetti a discipline speciali sull'obbligo di informazione del consumatore continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Analogo obbligo della dicitura in lingua italiana, visibile e leggibile si propone per i materiali impiegati, con particolare riferimento a quelli corrosivi o comunque nocivi.

Le modalità applicative della legge sono demandate, nella proposta, ad un decreto del ministro dell'industria. È vietato ovviamente il commercio nel territorio nazionale dei prodotti che non riproducono le suddette indicazioni.

Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 244, in relazione alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da 1 a 50 milioni (con riferimento al listino dei prezzi del prodotto ed al numero delle unità poste in vendita). Per un anno, in via transitoria, possono essere commercializzati i prodotti anche senza la traduzione delle indicazioni in lingua italiana.

La proposta di legge n. 2425 reca disposizioni analoghe a quelle contenute nel provvedimento del Senato, che di fatto la assorbe. Le due proposte di legge, che integrano positivamente il complesso di norme e di garanzie a favore del consumatore, meritano la necessaria attenzione ai fini dell'approvazione.

Con l'esame degli articoli la Commissione potrà valutare nel merito l'opportunità di apportare talune modifiche al testo della proposta di legge n. 4716 già approvata dal Senato, ovvero approvare tale proposta in via definitiva senza mo-

dificazioni. Sottolineo che nel caso in cui si decidesse per la prima ipotesi, sarebbe opportuno prevedere, tra l'altro, che l'obbligo della dicitura in lingua italiana venga previsto esclusivamente per i consumatori finali e non anche per quelli intermedi e professionali.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

ONELIO PRANDINI. Ringrazio l'onorevole Serra, poiché considero la relazione da lui svolta una base utile per il prosieguo dei lavori.

Propongo, tuttavia, che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione delle abbinate proposte all'ordine del giorno è rinviato alla seduta di domani, già convocata per le ore 15.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 20,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 23 gennaio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO